

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2505)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

col **Ministro della Pubblica istruzione**

(GUI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BERTINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1963

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860,  
sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento si propone di realizzare una disciplina delle attività artigiane più armonica di quella che, in una prima visione di organica e generale regolamentazione, fu possibile istituire, per la prima volta in Italia, con la legge 25 luglio 1956, n. 860, e si avvale a tale scopo delle esperienze acquisite nell'applicazione di detta legge e delle relative norme di attuazione, emanate col decreto del Presidente

della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202. Esso tiene conto altresì, da una parte, delle esigenze di coordinamento con le disposizioni successivamente emanate in materia assistenziale e previdenziale per gli artigiani ed i loro familiari (assicurazione malattie e pensione), le quali sono di carattere obbligatorio e pur tuttavia ricevono un concreto fondamento di applicazione dalla citata legge n. 860, interamente basata sulla ma-

nifestazione di volontà dell'interessato per il riconoscimento della qualifica artigiana; dall'altra, delle esigenze di armonizzazione scaturite dall'avanzata attuazione delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea.

Vagliate le varie segnalazioni pervenute da associazioni di categoria e da Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nonchè le proposte di legge parlamentari presentate, per le modifiche da apportare alle norme in vigore per la disciplina giuridica delle imprese artigiane è stato predisposto l'unito schema di provvedimento che, mirando alle predette finalità, nonchè a risolvere problemi di sistematica concernenti la definizione di impresa artigiana e il concetto di piccola impresa esistente nel Codice civile e nella legge fallimentare, tende non a sostanziali particolari mutamenti, ma semplicemente a perfezionare quell'inserimento dell'artigianato nella vita sociale ed economica del Paese, che con la legge n. 860 del 1956 fu posto come inizio di un processo storico di autonoma evoluzione giuridica del settore.

Allo scopo di agevolare la più sollecita discussione ed approvazione del provvedimento, si è ritenuto di limitare le modifiche a quelle che rivestono carattere di urgenza, escludendo le altre che, pur potendo, secondo richieste avanzate, essere considerate opportune, non si ritengono indispensabili.

Si è inteso cioè, in sostanza, adeguare la disciplina alle reali situazioni che si sono finora determinate, salvaguardare gli interessi precostituiti senza modificare in nulla il campo di applicazione della legge stessa, precisare con opportune rettifiche quelle norme che hanno dato luogo a difficoltà e disparità interpretativa, dare specifico valore agli albi delle imprese artigiane e alla dichiarazione di possesso della qualifica artigiana fatta dalla Commissione provinciale per l'artigianato, stabilire il riconoscimento di particolari attitudini tecnico-professionali a favore di chi è in possesso, o dimostri di esserlo, di determinati titoli ed esperienze.

Inoltre, poichè quasi tutte le disposizioni del citato decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 1202 del 1956 (emanato in base alla delega legislativa contenuta nell'articolo 21 della legge n. 860) hanno ormai esaurito la loro efficacia in quanto transitorie o chiaramente applicabili solo nella loro prima attuazione, si è provveduto, con le poche altre rimaste in vigore, ad integrare le norme della legge n. 860, mediante organica trasposizione, sicchè le modifiche, che brevemente qui vengono di seguito illustrate, si riferiscono al complesso delle norme vigenti per la disciplina delle imprese artigiane.

*Art. 1.* — Restano confermati i requisiti fondamentali fissati nel 1956 per caratterizzare l'impresa artigiana in base alla sua natura essenziale di impresa familiare.

Ad evitare, però, che al riconoscimento della qualifica artigiana possa essere, sia pure eccezionalmente, ammessa qualche impresa il cui titolare non partecipi manualmente al lavoro, interpretandosi il requisito della manualità non come condizione, ma come ipotesi secondaria, si propone di chiarire che la condizione base della qualifica artigiana, quella cioè della partecipazione manuale del titolare stesso al lavoro, è sullo stesso piano della professionalità di imprenditore, pur ammettendo, come criterio sancito dalla legge, che tale partecipazione possa essere non continuativa, in quanto l'artigiano deve spesso curare personalmente anche la direzione amministrativa dell'impresa.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 860, concernente la prova del riconoscimento della qualifica artigiana effettuato mediante l'iscrizione nell'albo, è stato con modifica formale, trasferito all'articolo 12. Al riguardo occorre fin d'ora rilevare che al secondo dell'articolo 9, che disciplina l'iscrizione dell'impresa nell'albo provinciale, è stata introdotta una norma di coordinamento della legge n. 860 con le disposizioni legislative riguardanti le assicurazioni sociali degli artigiani: malattia e pensione.

L'iscrizione in detto albo sarà fatta, cioè, non soltanto in seguito ad accoglimento di una domanda da parte della Commissione provinciale per l'artigianato, ma anche di ufficio ogni qualvolta la Commissione stessa dovrà, osservando un adempimento di-

sposto dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione contro le malattie per gli artigiani, e dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, sulla pensione, procedere al riconoscimento della qualifica artigiana agli effetti delle assicurazioni obbligatorie, disciplinate da dette norme di legge.

È noto d'altra parte che la iscrizione nell'albo comporta l'iscrizione di ufficio nel registro delle ditte, la quale è obbligatoria per ogni impresa esistente (tranne quelle agricole). E a tale scopo è preordinata la richiesta, contenuta nell'articolo 11, che la domanda per l'albo sia corredata degli elementi necessari per l'iscrizione nel registro delle ditte.

*Art. 2.* — « È considerata » anziché « può essere considerata » artigiana, è espressione preferibile in materia di diritti soggettivi. Essa corrisponde, peraltro, alla formula a suo tempo adottata per il successivo articolo 3 della legge n. 860.

Alla lettera c) è stata aggiunta la frase « compresi nell'elenco allegato alla presente legge », per cui l'elenco delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura fa parte integrante del disegno di legge, e le eventuali variazioni dovranno, in avvenire, essere apportate con altro provvedimento legislativo.

Tale elenco ripete sostanzialmente quello allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, salvo alcune modificazioni inserite per renderlo più rispondente alle esigenze riscontratesi in fase di prima applicazione della disciplina giuridica delle imprese artigiane. Di conseguenza l'articolo 5 della legge n. 860 è stato soppresso.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 860 è stato trasferito al successivo articolo 4 per una migliore sistematica della materia relativa agli apprendisti.

*Art. 3.* — Il primo comma corrisponde allo stesso primo comma dell'articolo 3 in vigore, con la precisazione che nel caso di due soci per maggioranza di partecipanti al lavoro si intende la manualità del lavoro di almeno uno dei due soci.

Il secondo comma è identico all'articolo 2 della legge n. 860.

Il terzo nuovo colma una lacuna della legge ed estende la possibilità della qualifica artigiana alle imprese che, costituite in forma di cooperativa, esercitino attività per le quali è fissato a 5 il limite dei dipendenti: in questo caso, infatti, essendo necessario un minimo di 9 soci per costituire la cooperativa, restava consentito di lavorare nell'impresa societaria solo ad un numero fisso di 5 soci in quanto detto numero rappresenta di misura la maggioranza su 9, mentre è il limite massimo per i dipendenti di dette attività artigiane. Il correttivo è rappresentato da una nuova norma che, al limite di 5 dipendenti fissato per la dimensione aziendale artigiana nel campo dei trasporti e delle lavorazioni in serie non completamente meccanizzate, fa eccezione solo per le cooperative, nelle quali tutti i soci, non più di 9, partecipino al lavoro.

*Art. 4.* — Stabilisce, in modo più uniforme, le limitazioni numeriche degli apprendisti che possono essere impiegati sia nelle imprese artigiane individuali, sia in quelle costituite in forma cooperativa o in altra forma societaria. Esso corrisponde sostanzialmente all'ex articolo 2, ultimo comma, ed all'ex articolo 4 della legge n. 860.

*Art. 5.* — Il primo comma (ex secondo comma dell'articolo 3 della legge) precisa che si tratta delle agevolazioni comunque previste per le imprese artigiane. Infatti il testo attuale, formulato nel senso che sono estese ai consorzi artigiani le agevolazioni previste dalla legge n. 860, presenta difficoltà di interpretazione, poichè in detta legge non sono previste specifiche agevolazioni per le imprese artigiane, quali quelle per il credito, eccetera.

Il secondo comma corrisponde all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202.

Con il terzo, che è nuovo, si chiede semplicemente che agli effetti dell'attestazione della qualifica artigiana dei consorzi, i contratti di costituzione degli stessi e le relative modifiche siano depositati (per estratto, co-

me dispone il Codice civile) presso la Commissione provinciale per l'artigianato.

Anche per i consorzi con attività interna, per i quali il Codice non pone l'obbligo della registrazione, il deposito di cui innanzi servirà solo agli effetti del riconoscimento della qualifica.

*Art. 6.* — Corrisponde all'articolo 6 della legge, con l'opportuna precisazione di cui al secondo comma, nuovo, al fine di assicurare la continuità dell'impresa artigiana fino al conseguimento della capacità di agire da parte dei minorenni interessati.

*Art. 7.* — La norma di cui all'articolo 7 della legge n. 860 viene modificata per precisare che per « luogo di produzione » si intende il « locale di produzione » e che l'agevolazione è estesa anche quando la vendita è effettuata in locali « adiacenti » a quelli di produzione, anzichè unicamente in quelli con gli stessi comunicanti. In molti casi infatti la comunicazione interna non può sussistere e l'impossibilità riguarda le imprese artigiane più povere.

Un chiarimento, inoltre, si è reso necessario per le imprese artigiane di panificazione, per le quali la licenza di commercio è prescritta dall'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

*Art. 8.* — Il divieto previsto dall'attuale articolo 8 della legge n. 860 si è reso inoperante per mancanza di una apposita sanzione, che viene ora proposta.

È ovviamente opportuno estendere la prevista tutela anche ai consorzi fra artigiani.

*Art. 9.* — Al testo risultante dal primo al secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 860 e dal primo, secondo e quarto del decreto del Presidente della Repubblica numero 1202, si è ritenuto di apportare la modifica, concernente l'iscrizione di ufficio nell'albo, già illustrata nel commento all'articolo 1.

Il terzo comma, nuovo, concerne la pubblicità delle iscrizioni nell'albo, in modo che ognuno possa averne cognizione e per agevolare i rapporti con i nuovi iscritti.

*Art. 10.* — Le modifiche riguardano innanzitutto una precisazione che si è resa necessaria per quanto concerne la decorrenza della iscrizione nell'albo.

La tesi in precedenza sostenuta, della decorrenza dal giorno della delibera degli organi competenti, non è stata confortata da una generalità di consensi.

Perciò si dispone che la decorrenza della iscrizione stessa sia in ogni caso quella della presentazione della domanda.

Viene precisato, però, che ove debba essere assegnato un termine (di 20 giorni) per la documentazione della domanda, la decorrenza predetta abbia luogo dalla data in cui la documentazione viene completata.

Il termine in vigore di 60 giorni, decorso il quale la domanda si intende accolta nel silenzio della Commissione provinciale per l'artigianato, viene elevato a 90 giorni.

Un altro termine, di 15 giorni, è stato introdotto perchè la decisione sia comunicata all'interessato, a cura della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Peraltro non vi è dubbio che in caso di accertamento di ufficio la decorrenza non possa essere che quella della data dell'accertamento.

*L'art. 11* è stato illustrato al termine del commento all'articolo 1.

Il testo corrisponde al settimo comma dell'articolo 9 della legge n. 860 ed al terzo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, con modifiche di carattere formale.

*Art. 12.* — Data l'importanza della disposizione, concernente la concessione delle agevolazioni subordinatamente all'iscrizione nell'albo e contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge n. 860, si è ravvisato opportuno enunciarla in separato articolo e collegarla con la prova della qualifica artigiana, che deriva appunto dall'iscrizione nell'albo.

Con *l'art. 13*, completamente nuovo, viene giuridicamente riconosciuta la figura del « maestro artigiano » — che è tradizionale nella comune accezione — mediante norme

intese ad una precisa indicazione dei casi e dei limiti in cui il titolo può essere conferito, senza peraltro accordare all'interessato particolari agevolazioni, connesse al possesso del titolo stesso, per l'esercizio dell'attività sul territorio nazionale.

*L'art. 14* (che corrisponde al penultimo comma dell'articolo 9 e all'articolo 10 della legge n. 860, nonché agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1202), riguarda la revisione, sia periodica che dinamica, delle iscrizioni nell'albo.

Il termine per la revisione di ufficio, stabilito al 15 settembre dell'anno che precede la scadenza di carica della Commissione provinciale per l'artigianato, tiene conto della constatata necessità che un adeguato margine di tempo sia assegnato per la esecuzione accurata della revisione e che questa preceda, in ogni caso, l'inizio delle operazioni elettorali per la rinnovazione della Commissione stessa.

*L'art. 15* disciplina la tutela del diritto dell'artigiano interessato contro il rigetto della domanda di iscrizione nell'albo su domanda o contro la cancellazione dall'albo stesso, analogamente a quanto già disposto dagli articoli 11 della legge n. 860 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1202.

Aumentato da 60 a 90 giorni il termine entro il quale la Commissione regionale può decidere i ricorsi, si dispone, con l'ultimo comma, che il tribunale può essere adito dall'artigiano interessato ove sia decorso detto termine, intendendosi in tal caso respinto il ricorso senza bisogno di attuare la procedura diretta a porre in mora l'organo competente a decidere.

*Gli artt. 16 e 17* riguardano le Commissioni provinciali per l'artigianato e contengono le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 860.

Inoltre, è stato previsto che le Commissioni possono promuovere la costituzione e lo sviluppo di cooperative e consorzi artigiani; è stato chiarito che le norme regolamentari adottate dalle Commissioni provin-

ciali per disciplinare il proprio funzionamento devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio, per ragioni di uniformità e di rispondenza alle disposizioni di legge; è stato altresì chiarito che i servizi di segreteria delle Commissioni costituiscono un ufficio della Camera di commercio, che è tenuta ad apprestarli e risponde, quindi, del loro normale funzionamento.

Circa la composizione delle Commissioni provinciali è stata rilevata la necessità di chiamare a farne parte un rappresentante della Cassa mutua di malattia per gli artigiani (che ha già nel proprio Consiglio di amministrazione un rappresentante della Commissione provinciale (art. 11, lettera c), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533) e un rappresentante dell'Istituto nazionale per la istruzione e l'addestramento nel settore artigiano, ente che ha conseguito il riconoscimento giuridico successivamente all'emanazione della legge n. 860.

Per la nomina dei 4 lavoratori dipendenti da imprese artigiane è stata introdotta la designazione di essi al Prefetto per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Per quanto riguarda, invece, la nomina dei quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane è stata soppressa la dizione « più rappresentative », per l'impossibilità, in base alla legislazione vigente, di accertare su elementi obiettivi inoppugnabili il grado di rappresentatività delle varie organizzazioni artigiane, che potrebbero peraltro rivestire carattere anche non sindacale.

Il rappresentante dell'I.N.P.S. è già chiamato a far parte della Commissione ai sensi dell'articolo 7, comma quarto, della legge 4 luglio 1959, n. 463. La precisazione che egli è fra i componenti con diritto a voto, fatta in via amministrativa, sarà così confermata in via legislativa.

Anche la precisazione di cui al primo comma dell'articolo 17, concernente la definitività del provvedimento prefettizio di nomina dei componenti della Commissione provinciale, servirà ad eliminare le perplessità sorte al riguardo.

Il computo degli astenuti fra i presenti, nelle delibere delle Commissioni, e lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti le persone, sono anch'essi argomenti che hanno già formato oggetto di precise disposizioni amministrative.

L'elevazione a 5 anni della durata di carica per le Commissioni provinciali, regionali e per il Comitato centrale dell'artigianato, è ormai generalmente condivisa, sia dagli organizzatori che sono periodicamente chiamati ad occuparsi della materia elettorale, sia dai componenti di detti organi che vengono distolti dalle loro funzioni dopo breve tempo, insufficiente a formulare un programma di lavoro e di interventi e ad attuarlo.

Circa *l'art. 18*, corrispondente all'articolo 14 della legge n. 860 e concernente i compiti delle Commissioni regionali per l'artigianato, non si ritengono necessari particolari chiarimenti dopo quelli esposti per le Commissioni provinciali.

Viene aggiunto, ai compiti delle Commissioni regionali, quello del coordinamento delle iniziative e delle proposte delle Commissioni provinciali, poichè si tratta di dare, in quanto possibile ed in forma di coordinamento, unità regionale alle iniziative e proposte stesse, dato che le questioni economiche interessanti l'artigianato di una provincia sono quasi sempre strettamente connesse con quelle rilevate in altre provincie della Regione ed anzi alle volte esiste un rapporto di interdipendenza.

Relativamente *all'art. 19*, che corrisponde all'articolo 15 della legge n. 860 e che riguarda la composizione delle Commissioni regionali per l'artigianato, è stata rilevata la necessità di chiamare a farne parte il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. Di conseguenza anche il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della regione è stato incluso fra i componenti con voto deliberativo, anzichè con voto consultivo come previsto dall'ex articolo 15 della legge.

È stato incluso, inoltre, tra i componenti della Commissione il rappresentante dell'I.N.P.S.

L'ultimo comma dell'articolo 19 corrisponde alla situazione vigente per quanto riguarda le sedi delle Commissioni regionali dopo la prima applicazione degli articoli 14 della legge n. 860 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202.

Nessun particolare commento si ritiene necessario per *l'art. 20* che corrisponde all'articolo 16 della nota legge e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202.

L'ultimo comma, che riproduce sostanzialmente la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, consente alle Commissioni regionali e provinciali di avvalersi, ai fini dell'istruttoria per il riconoscimento della qualifica artigiana, della collaborazione anche degli organi della pubblica Amministrazione, ivi compresi gli organi di polizia.

Tale disposizione risponde ad una esigenza particolarmente sentita.

Neppure particolare commento richiedo- no le norme concernenti il Comitato centrale dell'artigianato.

Infatti, *l'art. 21* riproduce l'articolo 17 della legge e l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, con la precisazione che il censimento delle imprese artigiane può riguardare solo quelle iscritte negli albi.

L'ultimo comma è stato coordinato con il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202.

*L'art. 22* riproduce l'articolo 18 della legge n. 860, con la modifica concernente l'inclusione del rappresentante del movimento cooperativo nel settore artigianale e del rappresentante dell'I.N.I.A.S.A.

I Vice Presidenti del Comitato, previsti in numero di due dall'articolo 18, comma quinto, della legge, sono portati a tre, in relazione al numero delle Sezioni, che non fu fissato dalla legge, ma dal successivo de-

creto del Presidente della Repubblica n. 1202 del 23 ottobre 1956.

Analogamente a tre viene fissato il numero dei vice-segretari.

L'art. 23 corrisponde all'articolo 17 del decreto Presidente della Repubblica n. 1202.

L'art. 24 corrisponde sostanzialmente all'art. 19 della legge n. 860 ed all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, opportunamente modificati.

Negli artt. da 25 a 32 è stata prevista una specifica regolamentazione in materia di elezioni per i nove imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali, riproducendo gli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, e integrando le norme ivi contenute, che nella pratica applicazione si sono dimostrate insufficienti a disciplinare la complessa materia, con quelle ravvisate strettamente indispensabili in occasione della esperienza fatta con le elezioni del marzo 1961.

Infatti il richiamo alle norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, contenuto nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, riguarda solo le controversie concernenti le operazioni elettorali.

Nuove norme di legge si sono rese necessarie per:

istituire (art. 26) una apposita Commissione, composta da un magistrato e da altri due funzionari, e nominata dal Prefetto, che abbia il compito di verificare le liste dei candidati, allo scopo di escludere che l'esame e l'accoglimento delle liste stesse possa essere effettuato da componenti uscenti dalla Commissione provinciale per l'artigianato che siano candidati per le nuove elezioni;

disciplinare il blocco degli elenchi degli elettori al giorno che precede l'inizio del periodo elettorale con la pubblicazione dell'apposito manifesto, allo scopo di determinare con certezza il corpo elettorale a quella data (art. 28);

disporre alcune penalità per assicurare l'osservanza di disposizioni che non posso-

no essere applicate con carattere di generalità e normalità in quanto prive di apposite sanzioni (art. 32).

Le altre nuove disposizioni che si propongono sono un semplice corollario delle predette.

Così la Commissione di funzionari presieduta dal magistrato avrà il potere di concedere un termine massimo di 48 ore per la regolarizzazione delle liste dei candidati, nel solo caso di errori od omissioni puramente formali (art. 26, secondo comma), ovviandosi così alla maggior parte di quei motivi di ricorso, non sostanziali, che potrebbero riguardare la presentazione e l'accettazione delle liste.

In armonia a tale innovazione si stabilisce, all'art. 31, che i ricorsi contro le operazioni riguardanti comunque le elezioni devono essere presentate alla Commissione provinciale, in primo grado ed al Ministro per l'industria ed il commercio, in secondo grado, dopo la proclamazione degli eletti (che è affidata alla predetta Commissione di funzionari); viene escluso che un giudizio su ricorsi debba essere pronunciato prima delle votazioni e viene precisato che i ricorsi stessi debbono essere notificati unicamente agli eletti, il che è conforme alla procedura in atto per le elezioni comunali.

Infine, viene chiarito:

all'art. 27, commi 4<sup>o</sup>, 5<sup>o</sup>, 6<sup>o</sup> e 7<sup>o</sup>, che i certificati elettorali debbono essere recapitati a cura delle Amministrazioni comunali, che le sezioni elettorali hanno sede negli uffici comunali o scolastici o delle Camere di commercio e che la composizione dei seggi è identica a quella stabilita dall'art. 19, comma 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup>, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, per le elezioni dei nuovi componenti delle Casse Mutue di malattia per gli artigiani;

all'art. 31, che un Commissario può essere nominato dal Prefetto, ove la Commissione provinciale per l'artigianato o il suo presidente non provvedano tempestivamente agli obblighi che a loro restano ancora affidati dalla legge;

all'art. 32 che, qualora le elezioni per le Commissioni provinciali per l'artigianato abbiano luogo in forma di abbinamento con quelle per le Casse Mutue di malattia per gli artigiani, accordi siano presi fra i Presidenti dei due Organismi in modo da coordinare e armonizzare le operazioni elettorali;

all'art. 33, che le norme vigenti per le elezioni dei consigli comunali, valgono, in quanto applicabili, per le elezioni in oggetto.

Fra le disposizioni finali e transitorie, la norma contenuta nell'art. 34 merita particolare menzione. Si tratta, come innanzi accennato, di risolvere un problema di sistematica sorto con la adozione della definizione di impresa artigiana a suo tempo rinviato ad apposita nuova norma di legge, trattandosi di materia di coordinamento tra la legge n. 860 e le disposizioni per la « piccola impresa » contenute nel Codice civile e nella legge fallimentare.

La delega legislativa conferita al Governo con l'art. 21 della legge n. 860 non era estesa al coordinamento della legge stessa con altre in vigore non concernenti l'artigianato. Nel frattempo giurisprudenza e dottrina hanno vivamente avvertito la necessità di una interpretazione autentica delle varie norme vigenti.

Con detto articolo si propone, semplicemente, di escludere che la mancata tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, ecc.), alla quale non sono obbligati i piccoli imprenditori, possa costituire, ove si tratti di titolari di imprese individuali riconosciute artigiane con l'iscrizione negli albi e dichiarati falliti, motivo di condanna per bancarotta semplice, derogan-

do dalla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 2671.

Quanto sopra è stato stabilito anche in armonia con la risposta data, a suo tempo, dal Ministero di Grazia e Giustizia ad interrogazioni parlamentari (On. De Marzi, 17 dicembre 1956, On. Gelmini 22 dicembre 1956), allorchè ritenne che il coordinamento tra la legge numero 860 e il codice fosse stato operato per quanto concerne l'articolo 2083 (concetto di piccola impresa, « in cui rientra anche l'impresa artigiana »), ma non esplicitamente ammise che altrettanto dovesse ritenersi nei riguardi dell'art. 2214 e comunque escluse da tale coordinamento, con lo stesso art. 2214 e con la legge fallimentare, l'impresa artigiana costituita in forma societaria.

Con la nuova norma, che si ritiene necessaria per ragioni di chiarezza nei giudizi dinanzi alla magistratura, non si propone di estendere l'esenzione dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili anche alle società artigiane, perchè in ogni impresa in forma societaria deve sempre prevalere, per ovvi motivi, l'ordinata osservanza delle norme contabili. In ogni caso non è possibile escludere le cooperative e le società in nome collettivo dalla tenuta dei libri contabili.

All'art. 35 è prevista una norma transitoria intesa ad assicurare la decorrenza dall'entrata in vigore della legge per il riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese interessate che non abbiano ancora provveduto alla loro iscrizione nell'albo.

All'art. 36 è riportato integralmente l'articolo 20 della legge n. 860.



**DISEGNO DI LEGGE**

## CAPO I

*Definizione e disciplina dell'impresa artigiana*

## Art. 1.

È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:

a) abbia per iscopo la produzione di beni, o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;

b) sia organizzata ed operi con il lavoro professionale e manuale, quest'ultimo anche se non continuativo, del suo titolare ed eventualmente con quello dei suoi familiari;

c) il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.

Essa può svolgere la sua attività, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.

## Art. 2.

Per lo svolgimento della sua attività, l'impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, purchè questo sia personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alla lettera a), b) e c) del precedente articolo è considerata artigiana e, pertanto,

è iscritta nell'albo di cui all'art. 9 della presente legge:

a) l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

b) l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, impieghi normalmente non più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti, e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato;

c) l'impresa che svolga attività nei settori dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura compresi nell'elenco allegato alla presente legge;

d) l'impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.

## Art. 3.

È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o in altra forma societaria, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purchè la maggioranza dei soci, o per lo meno uno nell'ipotesi di due soci, partecipi al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Le limitazioni numeriche di cui al secondo comma dell'articolo 2 si applicano anche alle imprese previste dal precedente comma, computandosi i soci che partecipano al lavoro in luogo di dipendenti.

Le limitazioni stesse stabilite alle lettere b) e d) del precedente articolo 2 non si applicano però alle imprese costituite in forma di cooperativa, nelle quali tutti i soci, purchè in numero non superiore a nove, partecipino manualmente al lavoro, con esclusione dei dipendenti.

## Art. 4.

Il numero degli apprendisti, che possono essere impiegati dalle imprese considerate nel precedente articolo 2, non può essere superiore a dieci per le imprese che effettuano

una produzione non in serie; a cinque per quelle che effettuano una produzione di serie non completamente meccanizzata o prestano servizi di trasporto; a venti per quelle che svolgono una attività compresa nell'elenco di cui alla lettera c) dello stesso articolo 2.

Le stesse limitazioni numeriche si applicano altresì alle imprese costituite in forma di cooperativa o in altra societaria di cui al precedente articolo 3.

#### Art. 5.

Le agevolazioni previste per le imprese artigiane si applicano anche ai consorzi fra le imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 9, costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei loro prodotti, per la vendita degli stessi, per la assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, i consorzi sono registrati in separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio, delle imprese che lo costituiscono.

Il contratto di costituzione del consorzio e le relative modifiche, indipendentemente dagli obblighi di iscrizione previsti dall'articolo 2612 del Codice civile, devono essere depositati per estratto presso la Commissione provinciale per l'artigianato.

#### Art. 6.

In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo di cui all'articolo 9 per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta dal coniuge superstite, ovvero dai figli maggiorenni o dai minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.

Per questi ultimi, nel caso di assunzione della gestione ai sensi del comma precedente, l'iscrizione dell'impresa nell'albo viene protratta fino al raggiungimento della loro maggiore età e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni.

#### Art. 7.

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nei locali di produzione o in quelli adiacenti, le imprese artigiane, escluse quelle di panificazione, sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio prescritta dal regio decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501.

#### Art. 8.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione, in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta nell'albo di cui all'articolo 9. Lo stesso divieto vale per i consorzi che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Chiunque viola la disposizione di cui al comma precedente è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 100.000.

#### Art. 9.

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 16, su domanda del titolare dell'impresa, ovvero d'ufficio nel caso che la Commissione stessa provveda al riconoscimento della qualifica artigiana agli effetti delle assicurazioni sociali a carattere obbligatorio.

Le iscrizioni sono rese pubbliche mediante affissione presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura, per 15 giorni consecutivi.

Ogni impresa che, avendo i requisiti previsti dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, presenti domanda alla Commissione per l'artigianato della provincia in cui svolge l'attività, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione nell'albo.

A tal fine, il titolare dell'impresa deve allegare alla domanda ogni documento che egli ritenga utile alla esatta individuazione della propria attività professionale e la Commissione provinciale può svolgere tutti gli accertamenti, anche diretti, che giudichi opportuni circa il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana.

La domanda deve essere presentata direttamente alla segreteria della Commissione provinciale o inoltrata alla medesima mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per tramite del Comune di residenza del richiedente. La segreteria della Commissione o il segretario comunale rilasciano ricevuta della presentazione della domanda.

#### Art. 10.

L'iscrizione nell'albo decorre dal giorno della presentazione della domanda o dalla data dell'accertamento d'ufficio ed è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura al nome del titolare dell'impresa.

Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, qualora riscontri la mancanza o la insufficienza della documentazione della domanda, la richiede all'interessato che può completarla entro il termine di giorni 20.

In questa ipotesi l'iscrizione decorre dalla data in cui la documentazione viene completata.

In ogni caso la decisione della Commissione provinciale per l'artigianato deve essere adottata entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, intendendosi la mancata decisione come accoglimento della domanda stessa.

Ove la Commissione decida di non accogliere la domanda, la decisione stessa deve essere motivata.

La decisione della Commissione deve essere comunicata all'interessato a cura della Camera di commercio, industria ed agricoltura entro il termine di 15 giorni dall'emanazione.

#### Art. 11.

La domanda di iscrizione nell'albo deve essere corredata anche degli elementi necessari per la iscrizione nel registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Essa vale pure agli effetti della denuncia per l'iscrizione nel registro suddetto ed è redatta in carta libera.

#### Art. 12.

L'iscrizione nell'albo di cui al precedente articolo 9 prova la qualifica artigiana di una impresa. Essa è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

#### Art. 13.

Hanno diritto al titolo di « maestro artigiano » nel loro mestiere i titolari d'impresa artigiana, iscritta nell'albo di cui al precedente articolo 9 da almeno tre anni, che abbiano superato le prove pratiche che saranno disciplinate con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato centrale per l'artigianato, e che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'esercizio continuativo del mestiere artigiano per un periodo non inferiore a 15 anni;

b) il conseguimento del diploma di fine apprendistato previsto dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e l'esercizio continuativo del mestiere artigiano per almeno 10 anni;

c) il possesso del diploma attestante il superamento degli esami finali di corsi di preparazione professionale, rilasciato da scuole od istituti professionali statali ad indirizzo industriale o artigiano, e l'esercizio continuativo del mestiere artigiano per almeno 5 anni.

Il titolo di maestro artigiano è conferito, su domanda degli interessati, dalla Commis-

sione provinciale per l'artigianato competente per territorio.

#### Art. 14.

La Commissione provinciale per l'artigianato, entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello della sua scadenza, provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

Ai fini della revisione prevista dal comma precedente la Commissione provinciale per l'artigianato invia ai singoli Comuni, sei mesi prima della scadenza della data suddetta, l'elenco delle imprese artigiane iscritte nell'albo che risultano esercenti la loro attività nel Comune stesso.

Il Sindaco, entro due mesi dal ricevimento dell'elenco trasmette alla Commissione le notizie occorrenti per la conferma della iscrizione o la cancellazione delle singole imprese.

La Commissione provinciale per l'artigianato dispone inoltre, in ogni tempo, la cancellazione delle imprese artigiane per le quali sia stata accertata, anche d'ufficio, la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 o la cessazione dell'attività.

Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'articolo 9 l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità.

La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato, sentito in ogni caso l'interessato, tanto in sede di revisione dell'albo, quanto in seguito all'accertamento d'ufficio effettuato ai sensi del precedente quarto comma.

#### Art. 15.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, relativa alla iscrizione di ufficio o alla mancata iscrizione od alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso da parte del titolare dell'impresa interessata alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 18, nel termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro il termine di 90 giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente l'interessato può ricorrere al tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione.

Il tribunale può essere adito dall'interessato se la Commissione non ha deciso nel termine previsto dal terzo comma.

Il ricorso, che deve essere proposto nei confronti del Ministro per l'industria ed il commercio, deve essere notificato, entro il termine prescritto dal quarto comma, all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto è tenuto l'albo nel quale si chiede l'iscrizione, e deve essere depositato, entro dieci giorni dalla notificazione, nella cancelleria del tribunale del luogo dove ha sede il predetto ufficio dell'Avvocatura dello Stato. Decorsi trenta giorni da tale deposito, il tribunale decide in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero.

L'appello contro la sentenza del tribunale è proposto e deciso con l'osservanza delle forme stabilite per il procedimento avanti il tribunale.

## CAPO II

### *Commissioni Provinciali per l'artigianato*

#### Art. 16.

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato.

Essa, oltre che assolvere alle funzioni di cui agli articoli 9, 10, 13 e 14, deve:

a) promuovere ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della provincia, nonchè ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare la produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilità locali;

b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e

mostre artigiane a carattere comunale o provinciale;

c) promuovere la costituzione e lo sviluppo di cooperative e consorzi artigiani;

d) svolgere gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari da sottoporre alla approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio.

I servizi di segreteria della Commissione sono assicurati dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura e costituiscono un ufficio della Camera stessa.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Camera di commercio.

#### Art. 17.

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del Prefetto, avente carattere definitivo.

La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Essa è composta:

a) da nove imprenditori eletti dai titolari delle imprese iscritte nell'albo provinciale, secondo le norme di cui al successivo Capo V della presente legge, tra gli stessi imprenditori iscritti anche nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane della provincia, nominati dal Prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni;

d) da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane, nominati dal Prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

f) dal rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), designato dall'Istituto stesso;

g) da un rappresentante della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani scelto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi membri anche se con voto consultivo;

h) da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), designato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

I componenti di cui alle lettere e), f) ed h) devono essere residenti nella Provincia.

Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

a) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

b) il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

c) il Presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;

d) il Presidente dell'Ente provinciale del turismo;

e) due esperti nella materia del credito artigiano, designati rispettivamente dalla Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle casse rurali ed artigiane;

f) un piccolo imprenditore industriale nominato dal Prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali della provincia.

I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando tra questi gli astenuti.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le votazioni concernenti le nomine di persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.

### CAPO III

#### *Commissioni regionali per l'artigianato*

#### Art. 18.

Presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di ogni capoluogo di Regione è istituita una Commissione regionale per l'artigianato.

Essa:

a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 15;

b) svolge sul piano regionale, azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa, nonché di coordinamento delle iniziative e delle proposte delle Commissioni provinciali per l'artigianato della Regione;

c) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari da sottoporre alla approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio.

I servizi di segreteria della Commissione regionale sono assicurati dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura del capoluogo della Regione e costituiscono un ufficio della Camera stessa.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della Regione, in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

#### Art. 19.

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. Essa dura in ca-

rica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Essa è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato della Regione;

b) dal Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

c) dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione;

d) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.);

e) da un rappresentante della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, designato dal Consiglio centrale della Federazione stessa;

f) dal rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), designato dall'Istituto stesso;

g) da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.);

h) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti dalla maggioranza degli altri membri della Commissione.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

I componenti di cui alle lettere d), e), f), g) devono essere residenti nella Regione.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando fra questi gli astenuti.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le votazioni concernenti le nomine di persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.

Sino a quando non sono costituite le Regioni ed i rispettivi capoluoghi, la Commissione continua ad avere la sede nel capoluogo di provincia scelto all'atto della sua prima costituzione.

## Art. 20.

Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'industria ed il commercio, che può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle Commissioni stesse.

Con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio deve essere nominato un Commissario straordinario rispettivamente nelle Regioni e nelle Province in cui non sia stata costituita la Commissione regionale o la Commissione provinciale per l'artigianato o le Commissioni stesse vengano a trovarsi nella impossibilità di funzionamento o diano luogo a gravi o reiterate irregolarità. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione regionale o della Commissione provinciale.

Con lo stesso decreto è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi.

Le Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, in caso di necessità, possono disporre gli opportuni accertamenti, per mezzo della Camera di commercio, industria e agricoltura, o di organi della pubblica Amministrazione, o di enti pubblici, o dei Comuni, sul possesso da parte dei richiedenti dei requisiti fissati dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana alla loro impresa.

## CAPO IV

*Comitato centrale dell'artigianato*

## Art. 21.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito il Comitato centrale dell'artigianato.

Esso ha il compito di:

a) promuovere periodiche indagini sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano, nonchè il censimento delle imprese artigiane iscritte negli albi;

b) svolgere azione di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, in materia di artigianato;

c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani, fornendo periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali;

d) promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;

e) formulare pareri sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato, nonchè di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

f) formulare pareri sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono la assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

g) formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sui quali il Ministro per l'industria ed il commercio ritenga di sentirlo;

h) svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

Sono istituite, in seno al Comitato centrale dell'artigianato, le seguenti Sezioni:

Sezione I, per lo studio e la formulazione di pareri sui problemi concernenti la produzione nelle imprese artigiane, il credito occorrente alle imprese ed il collocamento dei prodotti all'interno e all'estero;

Sezione II, per lo studio e la formulazione di pareri sui problemi concernenti la preparazione tecnico-professionale degli artigiani e dei dipendenti;

Sezione III, per lo studio e la formulazione di pareri sui problemi di carattere so-

ziale, assistenziale, previdenziale e tributario concernenti le attività artigiane.

Il Comitato disciplina il proprio funzionamento, quello delle Sezioni ed i rapporti di queste col Comitato stesso, con norme regolamentari da sottoporre alla approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio.

#### Art. 22.

Il Comitato centrale dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. Esso dura in carica cinque anni ed è composto:

a) dai presidenti delle Commissioni regionali per l'artigianato;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle categorie artigiane;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

d) da un rappresentante del movimento cooperativo nel settore artigianale, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) dal Direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

f) dal Direttore generale dell'istruzione tecnica;

g) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, della agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, del turismo e dello spettacolo;

h) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

i) dal Presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.);

l) dal Presidente dell'Ente autonomo mostra-mercato nazionale dell'artigianato;

m) dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

n) dal Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

o) dal Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

p) dal Presidente della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli artigiani;

q) dal Presidente dell'Unione nazionale dei consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;

r) dal Presidente dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.);

s) da due esperti in materia di credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

t) da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio.

Fanno parte inoltre del Comitato, con voto consultivo, gli Assessori Regionali preposti agli affari dell'artigianato.

Per l'esame di particolari problemi il Comitato può valersi della consulenza di tecnici, i quali sono chiamati dal Presidente a partecipare ai lavori del Comitato stesso.

Il Comitato centrale dell'artigianato e le sue Sezioni sono presiedute dal Ministro per l'industria ed il commercio e, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno tre vice presidenti.

I componenti di cui alle lettere b), c), d), s) e t) possono essere confermati.

Con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio sono nominati un segretario e tre vice segretari per i lavori del Consiglio centrale dell'artigianato e delle sue sezioni.

#### Art. 23.

Ai componenti il Comitato centrale dell'artigianato e delle sue Sezioni, ad eccezione di quelli indicati dalle lettere b) e c) del primo comma del precedente articolo 22, ai membri con voto consultivo ed ai tecnici previsti dal secondo e terzo comma dello stesso articolo 22, al segretario ed ai vice segretari spetta un gettone di presenza nella misura



fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

I componenti ed i tecnici del Comitato che non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato e che abbiano diritto al gettone di presenza, agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno, sono equiparati ai funzionari statali con coefficiente 500 per l'intervento alle adunanze del Comitato e delle Sezioni, nonché per le missioni loro conferite in relazione ad esigenze strettamente inerenti ai fini istituzionali del Comitato stesso.

#### Art. 24.

Alle spese per il funzionamento del Comitato Centrale dell'Artigianato e delle sue Sezioni si provvede a carico degli stanziamenti dei capitoli dal n. 38 al n. 41 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria e del Commercio per l'esercizio 1962-1963 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### CAPO V

#### *Elezioni*

#### Art. 25.

Le elezioni dei nove imprenditori, di cui alla lettera a) dell'articolo 17, sono indette, almeno 90 giorni prima della scadenza del quinquennio indicato al primo capoverso del medesimo articolo 17, dal Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato con manifesto da affiggersi per 15 giorni negli albi dei Comuni della provincia e della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Nel manifesto devono essere indicati il termine e il luogo per il deposito delle liste dei candidati.

Il deposito delle liste deve avvenire, presso la Segreteria della Commissione provinciale per l'artigianato, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello iniziale di pubblicazione del suddetto manifesto.

Le liste dei candidati, contenente ciascuna non più di sei e non meno di tre nominativi, devono essere presentate da un numero di elettori non inferiore a 150, nelle province aventi fino a 10.000 imprese artigiane iscritte nell'albo, o da un numero di elettori non inferiore a 250 nelle altre province. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre anzidette.

La presentazione di ciascuna lista può avvenire anche su più fogli, purchè in ogni singolo foglio risultino le generalità dei candidati presentati. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal Sindaco o da un suo delegato, o dal conciliatore, oppure dal Segretario comunale o da un notaio.

Non sono ammessi contrassegni di lista.

#### Art. 26.

Una Commissione, composta da un giudice di tribunale che la presiede, all'uopo incaricato dal Presidente del tribunale competente per il territorio del capoluogo di provincia, da un rappresentante del Prefetto, dallo stesso nominato, e dal Segretario Generale della Camera di commercio, industria ed agricoltura, con l'assistenza del Segretario della Commissione provinciale per l'artigianato, provvede, entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di deposito delle liste, alla verifica di queste, sentendo, ove necessario, la persona che ha depositato la lista ed invitandola a regolarizzare la lista stessa, entro il termine perentorio di due giorni, in caso di errori od omissioni puramente formali.

La Commissione è nominata dal Prefetto, non oltre il ventesimo giorno successivo a quello iniziale di pubblicazione del manifesto di cui al primo comma dell'articolo 25.

#### Art. 27.

Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, entro 20 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle liste dei candidati, pubblica un manifesto da affiggere per almeno 15 giorni negli albi dei Comuni della provincia e della Camera

di Commercio, industria ed agricoltura, con il quale vengono resi noti agli elettori:

a) la data e l'orario delle votazioni che hanno inizio alle ore 8 e termine alle 22 del medesimo giorno;

b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di deposito;

c) la sede delle sezioni elettorali;

d) l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli stessi albi dei Comuni e della Camera di commercio fino al giorno delle votazioni.

Le votazioni hanno luogo entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.

La ripartizione del territorio della provincia in sezioni elettorali è effettuata, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, in modo che in ciascuna di esse il numero degli elettori non sia superiore a 500, salva la facoltà della Commissione, qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, di raggruppare gli elettori di più Comuni confinanti o di ripartire quelli dei Comuni maggiori.

I certificati elettorali sono consegnati, a cura delle competenti Amministrazioni comunali e con onere a carico della Camera di commercio, industria ed agricoltura, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa, entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Le sezioni elettorali hanno sede negli edifici comunali o scolastici o delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello della votazione, un presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo fra i dipendenti dello Stato o degli Enti locali.

Il presidente del seggio, entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, nomina due scrutatori ed il segretario del seggio, scegliendoli fra gli artigiani iscritti nella lista della sezione.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate. Ad essi spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali.

#### Art. 28.

Sono elettori i titolari di imprese artigiane iscritte nell'albo provinciale fino al giorno che precede quello di pubblicazione del manifesto con il quale vengono indette le elezioni, salvo le cancellazioni disposte per decesso oppure a seguito di domanda dei titolari prodotta non oltre il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

Qualora sia costituita in forma di società, è elettore chi ne ha la legale rappresentanza o, in mancanza, il socio designato.

Sono eleggibili gli elettori che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

Entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni, è ammesso ricorso alla Commissione provinciale per l'artigianato, che decide in via definitiva entro 5 giorni dalla sua presentazione, avverso le liste elettorali, limitatamente alle discordanze fra esse e l'albo provinciale. La decisione con la quale si riconosce il diritto elettorale sostituisce l'iscrizione nelle liste degli elettori.

#### Art. 29.

L'elettore può votare per un massimo di sei candidati, scelti anche da liste diverse.

Il voto è personale, libero e segreto.

Risultano eletti i nove candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

#### Art. 30.

La Commissione prevista dal precedente articolo 26, entro il decimo giorno successivo a quello di votazione, si riunisce in seduta pubblica per riassumere i voti delle sezioni e per proclamare gli eletti.

Il Presidente della Commissione ne dà comunicazione al Prefetto.

#### Art. 31.

Qualora la Commissione provinciale per l'artigianato o il suo Presidente non provvedano al compimento degli atti o delle opera-

zioni elettorali ad essi demandati dalla presente legge entro i termini prescritti, il Prefetto nomina, nei 5 giorni successivi, un commissario che li sostituisce in tutti gli adempimenti relativi.

Contro le operazioni riguardanti le elezioni è ammesso ricorso, da parte dei candidati e degli elettori, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, alla Commissione provinciale per l'artigianato, che decide entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.

Contro la decisione della Commissione provinciale per l'artigianato, i medesimi interessati possono ricorrere, nei 30 giorni successivi alla notifica della decisione stessa, al Ministero per l'industria ed il commercio.

I ricorsi di cui ai commi precedenti, da notificare solo agli eletti, e tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale sono esenti da bollo, a norma dell'articolo 2 della Tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

#### Art. 32.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni previste dalla presente legge con quelle per le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato provvede, previa consultazione con il presidente della Cassa mutua, al coordinamento delle operazioni elettorali. In tale ipotesi sono costituiti unici uffici elettorali per le due votazioni e le spese relative sono ripartite, in ugual misura, fra la Camera di commercio, industria ed agricoltura e la Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani.

#### Art. 33.

Per quanto non disposto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Agli effetti della presente legge si applicano, altresì, le disposizioni di cui al Titolo VI della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Le pene sono ridotte di un terzo.

Nel giorno precedente ed in quello stabilito per l'elezione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale.

I contravventori a tale divieto sono puniti con l'arresto sino a tre mesi.

### DISPOSIZIONI E FINALI TRANSITORIE

#### Art. 34.

Ai titolari di imprese individuali iscritte nell'albo non sono applicabili le norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 2214 del Codice civile. Se sono dichiarati falliti, essi non sono punibili ai sensi del secondo comma dell'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

#### Art. 35.

Per le domande di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 9, presentate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione decorre dalla data predetta. Essa decorre invece dall'effettivo inizio dell'attività, qualora questo sia posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 36.

In attesa che intervengano appositi provvedimenti legislativi, i criteri per la definizione dell'impresa artigiana, stabiliti dalla presente legge, non si applicano ai fini delle norme sugli assegni familiari ed ai fini delle norme tributarie.

#### Art. 37.

È abrogata la legge 25 luglio 1956, n. 860, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

ALLEGATO

ELENCO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE, TRADIZIONALI  
E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

I. — ABBIGLIAMENTO ESCLUSIVAMENTE SU MISURA

Figurini e modellisti.	Sartorie su misura.
Modisterie (esclusivamente su commissioni).	Calzolerie su misura.
Pellicciai su misura.	

II. — CUOI E TAPPEZZERIA

Bulinatori del cuoio.	Sbalzatori del cuoio.
Decoratori del cuoio.	Sellai.
Fabbricanti di oggetti in pergamena.	Stampatori del cuoio con presse a mano.
Limatori del cuoio.	Tappezzieri in carta, in stoffa e in materie plastiche.
Lucidatori a mano di pelli.	Tappezzieri in cuoio.
Pellettieri artistici.	
Pirografi.	

III. — DECORAZIONI

Addobbatori.  
Apparatori.  
Decoratori con fiori.

IV. — FOTOGRAFIA E RIPRODUZIONE DISEGNI E AFFINI

Acquafortisti (riproduttori).	Rilegatura artistica dei libri.
Litografi.	Ritoccatore.
Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo).	Scenografi (pittori).
	Xilografi (riproduttori).

V. — LEGNO E AFFINI.

Canestrai.	Intarsiatori.
Cestai.	Pastigliatori.
Doratori.	Traforisti.
Laccatori.	Scultori.
Lucidatori.	Stipettai.
Intagliatori.	

## VI. — METALLI COMUNI

Arrotini.	Modellatori.
Chiavaioli.	Peltrai.
Damaschinatori.	Ramai e calderai (lavorazione a mano).
Fonditori di oggetti d'arte.	Sbalzatori.
Lavorazione del ferro battuto.	Sciabolai.
Magnani.	Trasforatori artistici.

## VII. — METALLI PREGIATI, PIETRE DURE E LAVORAZIONI AFFINI

Argentieri ed orafi (lavorazione essenzialmente a mano, esclusa quella in serie anche se la rifinitura viene effettuata a mano).	Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno e lava.
Cammeisti.	Miniaturisti.
Cesellatori.	Smaltatori d'arte.
Filigranisti.	
Incisori di pietre dure.	

## VIII. — RESTAURO

Antiquari restauratori.	Restauratori del mosaico.
Copisti di galleria.	Restauratori della statuaria.
Restauratori del dipinto.	Restauratori di vetrate artistiche.
Restauratori del mobile.	Restauratori di tappeti.

## IX. — SERVIZIO DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E AFFINI

Acconciatori.	Parrucchieri per signora.
Barbieri.	Parrucchieri misti.
Lavoranti in capelli.	Truccatori.
Parrucchieri per uomo.	

## X. — STRUMENTI MUSICALI

Fabbricanti di arpe.	Organai.
Fabbricante di strumenti a fiato in legno.	Fonderie di campane.
Liutai ad arco, a plettro ed a pizzico.	

## XI. — TESSITURA RICAMO E AFFINI

Arazzieri.  
Coltronieri.  
Disegnatori tessili.  
Materassai.  
Merlettaie a mano.

Ricamatrici a mano.  
Tessitori a mano.  
Tessitori a mano di tappeti.  
Trapuntai a mano.

## XII. — VETRO, CERAMICA, PIETRA ED AFFINI

Applicatori di vetri.  
Ceramisti d'arte.  
Decoratori di vetri.  
Fabbricanti di grès (artistici).  
Figurina in argilla, gesso e cartapesta.  
Formatori statuisti.  
Fabbricanti di perle a lume con fiamma.  
Fabbricanti di terrecotte artistiche.

Incisori di vetri.  
Infilatrici di perle.  
Magliolicai (artistici).  
Mosaicisti (esclusi i produttori di materia  
prima anche se eseguono montaggi).  
Piombatori di vetri.  
Scultori in marmo o altre pietre.